

REGOLAMENTO ASTE

Art. 1)

Le aste sono rese note mediante l'affissione nei locali della Società di manifesti indicanti il luogo, i giorni e le ore delle medesime; detti manifesti devono rimanere esposti per almeno cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio delle aste e fino a compimento delle medesime.

La Società si riserva, se del caso, di stabilire anche altre forme di pubblicità anche in sostituzione di quelle sopra descritte, fermo restando il rispetto della normativa vigente.

Presso la Società viene altresì affisso l'elenco dei pegni posti in vendita all'asta, con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza e del prezzo base.

Le aste hanno luogo ogniqualvolta la Società ritenga sia trascorso un congruo lasso di tempo e si svolgono in sedute anche successive di più giorni lavorativi. Chi intende effettuare acquisti in asta può esaminare preventivamente gli oggetti in vendita negli eventuali giorni stabiliti per l'esposizione. L'offerente, con la partecipazione all'asta o con la sottoscrizione di un'offerta scritta, dichiara di essere a conoscenza dello stato di conservazione degli oggetti, di averne accertato la conformità e di essere stato informato delle norme del presente regolamento. Le descrizioni dei beni in asta indicano lo stato generale di conservazione dei beni, sono fornite a titolo orientativo e non esaustivo e in nessun caso sono da considerarsi al pari di un attestato di garanzia ai sensi del Codice al Consumo; è onere dell'acquirente visionare attentamente i lotti in fase di esposizione e chiedere eventuali delucidazioni in merito all'esperto. L'ordine di presentazione degli oggetti all'asta è stabilito dalla Società.

Art. 2)

Le cose poste all'asta vengono aggiudicate a favore di colui che ha offerto, oralmente o per iscritto, l'importo più elevato, nel rispetto dei scatti di maggiorazione sotto riportati. Le offerte devono essere fatte ad alta voce o mediante alzata di mano in modo ben visibile.

I rilanci devono rispettare i seguenti scatti di maggiorazione:

- 5 € fino a 250 €;
- 10 € da 251 € a 500 €;
- 25 € da 501 € a 2.500 €;
- 50 € da 2.501 € a 5.000 €;
- 100 € da 5.001 € a 10.000 €;
- 250 € da 10.001 € a 25.000 €;
- 500 € da 25.001 € a 50.000 €;
- 1.000 € oltre 50.000 €.

Nel caso in cui, per l'aggiudicazione di un pegno, sorgesse controversia fra due o più concorrenti, i quali affermassero di aver pronunciato contemporaneamente la medesima offerta, chi dirige l'asta (Banditore) riapre la licitazione partendo dall'offerta immediatamente inferiore.

Le vendite all'asta sono registrate in ordine strettamente progressivo mediante apposite scritture indicanti:

- la data dell'asta;
- il numero della polizza;
- la descrizione sommaria delle cose aggiudicate;
- il numero della ricevuta consegnata all'aggiudicatario;
- l'importo del prestito;
- il nome dell'aggiudicatario;
- il prezzo dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario deve essere identificato mediante l'esibizione di documenti d'identità in corso di validità. Gli estremi dei documenti vengono annotati nei registri e negli applicativi della Società anche ai fini di adeguata verifica della clientela che effettua l'operazione occasionale ai sensi del D.Lgs 231/07 e s.m.i. In caso di non aggiudicazione, viene annotata la mancata vendita per assenza di offerte.

Art. 3)

La Società può sospendere le aste, anche se incominciate, per insufficiente concorso di pubblico o anche per altri motivi, a suo giudizio. La direzione delle aste è affidata a un dipendente della Società a ciò espressamente delegato.

Questi ha facoltà:

- di espellere dalla sala delle aste chiunque non si comporti con contegno o non si attenga alle norme del presente regolamento e alle particolari disposizioni eventualmente emanate dalla Società;
- di escludere dalle gare e di espellere, se del caso, dalla sala coloro che turbano, in qualsiasi modo, la serenità e il regolare svolgimento delle gare;
- di astenersi dal deliberare l'aggiudicazione e di differire la vendita ad altra seduta, quando ritenga irregolare l'andamento della gara o si accorga di intese o di altri espedienti, fra coloro che vi assistono o partecipano, anche allo scopo di tenere bassi i prezzi o per distogliere i concorrenti dalle gare.

Art. 4)

Gli oggetti acquistati alle aste passano legittimamente in proprietà dell'aggiudicatario dal momento del pagamento del prezzo di aggiudicazione.

Dopo che questi ha corrisposto il prezzo di aggiudicazione e ritirato le cose aggiudicategli non sono ammessi reclami su qualità, deficienza di peso, difetti e vizi palesi od occulti delle cose stesse, né sul loro stato di conservazione.

Art. 5)

Oltre alle offerte orali, che devono essere formulate durante lo svolgimento dell'asta, sono ammesse le offerte scritte in busta chiusa. Queste ultime offerte possono essere formulate solo nel caso in cui l'asta sia stata preceduta dall'esposizione dei beni e durante i giorni dell'esposizione. Le offerte scritte possono essere:

- *fisse*: le offerte indicanti un unico importo che si vuole concorra con tutte le altre offerte. Possono essere *fisse segrete*, secondo quanto previsto dal successivo art. 6;
- *graduali*: le offerte con impegno di rilancio sull'ultima offerta annunciata dal Banditore, entro l'importo massimo indicato nell'offerta ed in concorrenza con tutte le altre offerte orali e scritte. È cura del Banditore concorrere all'asta per conto degli offerenti di offerte scritte. La presentazione di offerte scritte non pregiudica la possibilità di partecipazione anche all'asta verbale.

Gli Amministratori e i Dipendenti delle Società appartenenti al Gruppo Bancario Banca Sistema possono concorrere alle aste solo con offerte scritte fisse (palesi o segrete) o gradualmente senza deposito della cauzione.

Art. 6)

Le aste delle cose per le quali siano state presentate offerte fisse segrete si svolgono secondo le modalità ordinarie sino all'aggiudicazione, che viene però dichiarata provvisoria. Dopo tale aggiudicazione, viene comunicata ai partecipanti all'asta l'esistenza di una o più offerte segrete sul medesimo oggetto. Aperte pubblicamente le buste, se la più alta offerta segreta risulta superiore al prezzo dell'aggiudicazione provvisoria, viene fatta ad alta voce l'aggiudicazione definitiva all'offerente segreto, indicando soltanto l'importo dell'offerta. In caso contrario, viene confermata come definitiva l'aggiudicazione provvisoria. A parità di offerta, palese e segreta, l'aggiudicazione viene fatta all'offerente palese. A parità di offerte segrete, l'aggiudicazione viene fatta a chi ha presentato l'offerta per primo.

Art. 7)

Le offerte scritte devono essere redatte su apposito modulo della Società, redatto in conformità al regolamento e debitamente sottoscritto dall'offerente. Le offerte sono considerate nulle qualora: i) non siano rispettati gli scatti di maggiorazione definiti dalla Società; ii) il modulo non sia compilato in tutte le sue parti; iii) il modulo non sia compilato in modo chiaro così da consentire l'esatta ed univoca individuazione dell'offerente e dell'importo offerto. Per ogni offerta scritta la Società rilascia all'offerente una ricevuta contenente il numero dell'offerta.

Art. 8)

In caso di offerte scritte l'offerente versa, su richiesta della Società, una cauzione fino al valore del 20% del prezzo base d'asta. A fronte del versamento, infruttifero, viene rilasciata ricevuta, contrassegnata dal medesimo numero progressivo presente sul modulo dell'offerta.

Art. 9)

Le cauzioni versate dagli offerenti per cose non aggiudicate, vengono restituite, a fine asta, esclusivamente al presentatore dell'offerta previo accertamento della sua identità.

Art. 10)

Le cose aggiudicate devono essere pagate in contanti, nel rispetto dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 231/07, o con altro mezzo di pagamento accettato dalla Società, entro 48 ore successive all'aggiudicazione. La Società si riserva la facoltà di richiedere un acconto all'aggiudicatario al termine dell'asta. Qualora il termine suddetto cadesse in un giorno festivo o pre-festivo, viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. In caso di offerte scritte è onere dell'offerente accertarsi prontamente dell'aggiudicazione.

In caso di mancato pagamento entro i limiti stabiliti l'aggiudicazione è considerata nulla e i beni sono posti nuovamente in vendita; in tal caso la Società si riserva la possibilità di escludere l'aggiudicatario da aste successive e trattiene gli acconti e le cauzioni eventualmente versati a titolo di penale.

La Società è liberata da ogni responsabilità relativa alla custodia e alla conservazione degli oggetti pagati e non ritirati entro 10 giorni dalla data del pagamento, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Art. 11)

L'aggiudicatario è tenuto a versare, oltre al prezzo di aggiudicazione, anche i diritti d'asta nonché le relative imposte e tasse e ogni altro onere connesso al trasferimento della proprietà delle cose aggiudicate, se previsti dalla polizza e dal Foglio Informativo in vigore alla data di emanazione della polizza stessa.

Art. 12)

L'esistenza di offerte scritte non pregiudica per il portatore della polizza la possibilità di ottenere il riscatto del pegno, anche nel giorno dell'asta, prima però dell'aggiudicazione del pegno stesso. In questo caso le caparre vengono restituite ai presentatori delle offerte.